



Deliberazione n. 113/2025/PAR
Comune di Montefiascone (VT)

REPUBBLICA ITALIANA
La CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Franco MASSI	Presidente
Fabia D'ANDREA	Consigliere
Giulia RUPERTO	Referendario (relatrice)

Nella Camera di Consiglio del 20 ottobre 2025
ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;
visto il testo Unico delle leggi della Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12 luglio 1934, e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e, in particolare, l'art. 7, comma 8;
viste le deliberazioni della Sezione delle autonomie, approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;
vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006 che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti di cui alla deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti;
vista la deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
vista la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;
visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;
visto l'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213;
viste le deliberazioni n. 8 del 26 marzo 2010 e n. 54 del 17 novembre 2010 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;
vista la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
vista la deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG della Sezione delle autonomie della Corte dei conti;
vista la nota del 9 settembre 2025, con cui il Sindaco del Comune di Montefiascone ha trasmesso una richiesta di parere alla Corte dei conti, in funzione consultiva;
vista la nota n. prot. n. 8261 del 3 ottobre 2025, con cui il Consiglio delle autonomie locali del Lazio (Cal) ha rimesso la trattazione del merito del parere alla Corte dei conti, in funzione consultiva;
vista il decreto n. 38 del 2025, con cui il Presidente ha assegnato il parere alla Referendaria Giulia Ruperto;
vista l'ordinanza n. 75 del 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in Camera di consiglio;
udito il relatore, Giulia Ruperto.

RITENUTO IN FATTO

Con nota del 1° ottobre 2025 (ricevuta il 3 ottobre 2025, tramite PEC, con il prot. n. 8261) il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL) ha trasmesso, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, l'istanza di parere del Comune di Montefiascone (VT) (richiesta di parere del 9 settembre 2025, prot. n. 20877).

Il Sindaco del Comune di Montefiascone, dopo aver illustrato la problematica concreta che l'Ente si trova ad affrontare con riferimento all'utilizzo di dispositivi automatici di velocità approvati, ma non omologati e soffermandosi sulla giurisprudenza e sui chiarimenti forniti dal Ministero dell'interno del 23 gennaio 2023, chiede di sapere se:

"1. È legittimo per il nostro comune continuare ad eseguire accertamenti automatici della velocità, considerando le pronunce della Cassazione e il parere del Ministero dell'Interno?

2. Le spese liquidate dal giudice di pace a favore di ricorrenti nei casi di annullamento dei verbali possono configurare un danno erariale per l'ente comunale".

Il CAL, nell'evidenziare l'assenza di pronunciamenti contabili sul tema, ritiene necessari approfondimenti interpretativi e consiglia di inoltrare la richiesta a questa Sezione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente occorre, dunque, valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto alla luce dei consolidati orientamenti ermeneutici, con particolare riguardo all'atto del 27 aprile 2004, con il quale la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Dal punto di vista soggettivo, la richiesta è ammissibile in quanto avanzata per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, dal Sindaco del Comune di Montefiascone e nei termini disposti dalla vigente normativa.

Sotto il profilo oggettivo, la funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali, in considerazione della posizione di terzietà ed indipendenza della Corte dei Conti ed al fine di preservare l'autonomia gestionale dell'ente, deve riguardare quesiti in materia di contabilità pubblica a carattere generale ed astratto.

In tal modo, si esclude che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano diventare organi di consulenza generale delle autonomie locali e possano

ingerirsi nell'esercizio concreto dell'attività amministrativa che sono chiamate a controllare.

Le Sezioni riunite, in particolare, con la delibera n. 54 del 17 novembre 2010, hanno ulteriormente contribuito a delineare l'ambito oggettivo della funzione consultiva, identificando una nozione "*dinamica*" di contabilità pubblica in grado di comprendere non solo la gestione del bilancio, ma anche la sana gestione finanziaria degli enti e gli equilibri di bilancio nell'ambito della funzione di coordinamento della finanza pubblica.

Tale interpretazione esclude, tuttavia, che la nozione di contabilità pubblica possa essere estesa fino a ricomprendere "*qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria*" per cui, secondo il consolidato e condiviso orientamento della giurisprudenza contabile, il fatto che l'attività comporti "*direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio*" non è sufficiente a far rientrare tale attività nell'ambito oggettivo della funzione consultiva affidata alla Corte dei Conti.

Tali conclusioni sono state successivamente confermate dalla Sezione delle autonomie che, proprio al fine di delimitare i confini della materia della contabilità pubblica, ha precisato che "*intanto una richiesta di parere sia ammissibile, in quanto tratti di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo delle autonomie territoriali. Appare riduttivo ed insufficiente il mero criterio dell'eventuale riflesso finanziario di un atto sul bilancio*" (Sez. delle autonomie, deliberazione n. 3/2014 e, successivamente, in senso conforme, deliberazione n. 17/2020/QMIG).

Inoltre, secondo il costante orientamento della Sezione delle autonomie «*la funzione consultiva della Corte dei conti [...] non può in alcun modo interferire e, meno che mai, sovrapporsi a quella degli organi giudiziari*» (deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QMIG del 16 ottobre 2019).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, il parere formulato dal Comune di Montefiascone non può ritenersi, sotto il profilo oggettivo, ammissibile.

La richiesta di parere riguarda l'interpretazione di norme sul rilevamento dei limiti di velocità stradale che, lungi dal coinvolgere profili di contabilità pubblica, attiene alla materia del codice della strada.

In tal senso la presenza delle pronunce di organi giurisdizionali di ordini diversi, richiamate dallo stesso Sindaco, può essere ritenuta un indicatore sintomatico della sostanziale estraneità della questione alla materia di contabilità pubblica.

Il parere prospetta, inoltre, una questione del tutto priva dei connotati di generalità e astrattezza, riguardando la soluzione di un caso concreto rimesso alla discrezionalità dell'ente.

Per le stesse ragioni esula dalla funzione consultiva della Corte dei conti e deve, pertanto, integralmente dichiararsi inammissibile il secondo quesito, con il quale il Comune chiede alla Sezione di valutare se la presunta illiceità accertativa possa produrre un danno erariale (con riflessi patrimoniali sul bilancio dell'ente).

Tale richiesta, infatti, oltre a vertere su una fattispecie concreta e, dunque, a poter interferire con le funzioni giurisdizionali di altre autorità giudiziaria o della stessa Corte dei conti, riguarda solo tangenzialmente la materia della contabilità pubblica, attenendo per contro alla soluzione dell'identico caso concreto posto dal quesito principale, da cui resta assorbito.

Per quanto sopra esposto il parere del Comune di Montefiascone, risulta sotto il profilo oggettivo del tutto inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, rende il parere nei termini suindicati.

Così deliberato in Roma nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.

ESTENSORE

Giulia RUPERTO
f.to digitalmente

PRESIDENTE

Franco MASSI
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 novembre 2025

Il funzionario preposto all'Ufficio di supporto

Aurelio CRISTALLO
f.to digitalmente